

**Parti**

Ricorrente: Michael Schwarz

Convenuta: Stadt Bochum

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Validità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (GU L 142, pag. 1), come modificato (GU L 188, pag. 127), alla luce dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Diritto del singolo di ottenere il rilascio del passaporto senza la registrazione delle sue impronte digitali

**Dispositivo**

*Dall'esame della questione sollevata non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009.*

(<sup>1</sup>) GU C 273 dell'8.9.2012.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013**  
— Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-344/12) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica italiana in favore dell'Alcoa Trasformazioni — Decisione 2010/460/CE della Commissione che dichiara l'incompatibilità di tale aiuto e ne ordina il recupero — Omessa esecuzione entro il termine impartito)*

(2013/C 367/30)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Gerardis, avvocato dello Stato)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione delle misure necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3 e 4 della decisione C(2009) 8112 def. della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C

36/B/06 (ex NN 38/06) cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni srl, nonché violazione dell'articolo 288 TFUE

**Dispositivo**

1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine stabilito, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di Stato dichiarato illegale ed incompatibile con il mercato comune dall'articolo 1 della decisione 2010/460/CE della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 di tale decisione.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 287 del 22.9.2012.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH

(Causa C-391/12) (<sup>1</sup>)

*[Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione ratione personae — Omissioni ingannevoli negli advertorial ovvero pubblicità redazionali — Normativa di uno Stato membro che vieta ogni pubblicazione a titolo oneroso priva della dicitura «annuncio» («Anzeige») — Armonizzazione completa — Misure più restrittive — Libertà di stampa]*

(2013/C 367/31)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: RLvS Verlagsgesellschaft mbH

Resistente: Stuttgarter Wochenblatt GmbH

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) e, segnatamente, degli articoli 3, paragrafo 5, 4 e 7, paragrafo 2, nonché del punto 11 dell'allegato I della medesima — Omissioni ingannevoli in resoconti pubblicitari — Normativa di uno Stato membro che vieta pubblicazioni a titolo oneroso in assenza dell'indicazione «Anzeige» («annuncio»)